

“ÁUCTORITAS” UNIVERSALE E PLURALITÀ DI “POTESTATES” NEL MONDO MEDIEVALE*

Paolo GROSSI**

SUMARIO: I. *Un giurista e il suo peculiare angolo d’osservazione.* II. *Un tentativo di pulizia concettuale e terminologica: la inutilizzabilità del concetto/termine di “Stato”.* III. *L’universo politico-giuridico medievale nel la ragnatela dell’ordine: un universo di autonomie.* IV. *La consuetudine come “Costituzione” dell’universo politico-giuridico medievale.* V. *Il principe quale lettore dell’ordine: il suo potere come iurisdictio.* VI. *Complessità dell’universo politico-giuridico medievale: una comunità di comunità.* VII. *Una cautela metodologica, a mo’ di conclusione: evitiamo genericismi ed equivoci.*

I. UN GIURISTA E IL SUO PECULIARE ANGOLO D’OSSERVAZIONE

Relazione un po’ singolare la mia per i seguenti motivi; chi vi parla è un giurista, che è stato invitato proprio in quanto giurista; relazione, dunque,

* Este texto fue presentado en el Congreso “Il Piccolo statu – Politica, Storia, Diplomazia” que se celebró en la República de San Marino los días 11, 12 y 13 de octubre de 2001, en el antiguo Monasterio de Santa Clara; en diciembre de 2003, la *Scuola Superiore di Studi Storici* publicó las memorias del congreso. Ho serbato, nella redazione scritta per gli atti congressuali, il carattere colloquiale con gli uditori, tipico di un discorso — come il mio — non letto su un testo definito ma detto sulla scorta di un articolato di annotazioni. Ciò giustifica le povertà stilistiche, le frequenti ripetizioni, e tutto l’andamento segnato da interrogativi e risposte. Apareció publicado en: Barletta, Laura, *et al., Il Piccolo Stato. Politica storia diplomazia*, Atti del convegno di studi, San Marino, 11-13 ottobre, 2001, Università degli Studio della Repubblica di San Marino, Scuola Superiore di Studi Storici, pp. 79-89.

** Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Florencia, Italia.

giuridica la mia, e perciò appartata rispetto alle altre. Esaminare il nostro oggetto storiografico da un osservatorio rigorosamente giuridico porta a una conclusione, di cui parlerò distesamente fra breve, ma che desidero premettere subito in esordio e che avverto non condivisa dagli storici generici: questo oggetto si colloca ai miei occhi di giurista in un pianeta extra-statuale.

Si tratta di uno sguardo alterato, che deforma l'obiettività del paesaggio storico? Consentitemi di cominciare con una posizione implicitamente polemica: al contrario di quel che comunemente si crede intorno al diritto —impressionati da una propaganda negativa e troppo spesso, ohimè!, dominati da incultura—, che cioè consista in un insieme di artifici ingabbiati e di forme talora ridotte a cortecce rinsecchite, si tratta invece di realtà radicale, cioè di realtà di radici. Che attinge nel costume, nel profondo della società. L'angolo di osservazione giuridica permette, a mio avviso, di cogliere tratti e cifre essenziali che possono sfuggire a un osservatore generico, tutto preso da quanto si svolge alla superficie della vicenda storica. Ciò è tanto più vero in una civiltà come la medievale, che è intimamente giuridica, che è cioè fondata sul diritto trovando la propria essenza, il proprio volto riposto, e anche il proprio salvataggio, in radici giuridiche compenstrate in un ordine profondo. Affermazioni —le precedenti— fatte non con spirito apologetico ma destinate a sottolineare che la singolarità di talune conclusioni basilari sono la conseguenza coerente del singolare osservatorio da cui, come giurista, io mi colloco.

Qual è il compito che mi sono prefisso, sia pure nella lieve mezzora che ho davanti? Quello di tentar di cogliere la tipicità di una esperienza politico-giuridica, che confina col moderno ma che gli è separata da contrassegni di sostanziale discontinuità. S'intende che vi propongo una interpretazione, che sarò lieto di confrontare nella discussione con altre e diverse e forse —perché no?— opposte.

II. UN TENTATIVO DI PULIZIA CONCETTUALE E TERMINOLOGICA: LA INUTILIZZABILITÀ DEL CONCETTO/TERMINE DI "STATO"

Proprio nel tentativo di ricostruire questa tipicità, di cercar di capire il "segreto" dell'esperienza medievale, a mio avviso, occorre fare qualche operazione di pulizia terminologica e concettuale. E qui si va subito al cuore della polemica con gli amici storici generici: io credo che occorra

sbarazzarsi di termini e di concetti, che soffrono di equivocità e sono frieri di fraintendimenti.

Il primo è un termine-concetto di cui si è parlato fittamente stamattina: Stato. Io sarei più d'accordo con Cardini che con gli assunti di Canfora e di Galasso. Ho ben presente la pagina di Ernesto Sestan al centro *del* suo magnifico libro *Stato e Nazione nell'alto Medioevo*,¹ e ho presente quello che Sestan afferma con una franchezza tanto convinta che l'ho anche citato in un mio lavoro di sintesi sul diritto medievale quale esemplare espressione di una diffusa persuasione.² Sestan vi afferma, all'incirca, quanto diceva stamattina Galasso: "Ma come posso io qualificare entità politiche quali la monarchia ostrogota o longobarda se non come Stati?". Sono, infatti, delle entità politiche munite di cospicua effettività sul territorio, che hanno tribunali, battono moneta, organizzano uno stuolo di funzionari e una robusta milizia.

Tutto verissimo; però, forse, Stato non è soltanto effettività di potere su una certa area territoriale, Stato è anche e soprattutto una certa mentalità del potere, una certa psicologia di potere. Stato significa compiutezza e compattezza di potere politico, perché Stato è entità politica segnata al suo interno da una struttura semplice. Lo Stato, quando è veramente tale —per esempio, il suo archetipo, lo Stato moderno— è una delle creature politiche più semplici che si possa immaginare, ed è connotabile verso l'esterno per una sua assoluta insularità. Lo Stato, proprio perché struttura compatta, non consente frazionamenti entro il suo organismo, è un potere per vocazione totalizzante, omnicomprensivo, e tende a vanificare ogni condizionamento dall'esterno. Lo Stato è veramente un'isola, e l'insieme di Stati possiamo soltanto raffigurano come una sorta di arcipelago.

Insularità, dunque, dello Stato sorretta e cementata da un'altra nozione che non ascolto volentieri sulla bocca dei medievisti, e cioè sovranità; anche se so benissimo che di sovranità hanno parlato senza inibizioni insigni maestri della storia del diritto, per esempio anche un personaggio che io considero una delle mie guide intellettuali, intendo dire Francesco Calasso.³

¹ Sestan, A., *Stato e nazione nell'alto Medioevo*, Napoles, ESI, 1952, p. 22.

² Grossi, P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995, pp. 45 y ss.

³ Un esempio: Cnusso, F., *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milán, Giuffrè, 1957.

Perché questo rifiuto? Perché sovranità, nella sua veste di manifestazione di una volontà suprema e indiscutibile, volontà potestativa distinta da un marchio di assolutezza, è il potere perfettamente idoneo a concludere l'insularità dello Stato. A fine Cinquecento, in una Francia che è ormai già Stato nella pienezza di questa espressione, Jean Bodin, in alcuni testi famosi della *République*, ci introduce con maestria alla comprensione del nuovo principe e della sua legge; la quale è soltanto volontà, pura e semplice volontà sovrana; può avere delle "bonnes et vives raisons" che la sorreggono ma si tratta di circostanza accidentale, perché non sta nei contenuti, buoni o cattivi che siano, l'essenzialità della legge;⁴ tant'è vero che il re di Francia fa seguire ad ogni sua *ordonnance* la clausola di stile mantenuta dalla cancelleria regia sino alla fine dell'antico regime "car tel est notre plaisir",⁵ perché ciò ci piace; e il piacere è la più insindacabile delle dimensioni del soggetto.

Ecco: Stato come potere politico compiuto, come potere monopolizzante che non rinuncia a nulla, almeno a livello del sociale, che si occupa di tutto; Stato che è assai più psicologia di potere che effettività di potere. Ebbene, cari amici, un simile potere politico compiuto io non riesco a coglierlo né lungo i secoli altomedievali e nemmeno nel maturo Medioevo, ossia fino al secolo XIII. Col Trecento, che è per noi storici del diritto un secolo di transizione, molte cellule tumorali si formano nel corpo decrepito ed affiorano, come presagio duplice, del nuovo che si sta avviando e del vecchio che sta lentamente morendo.

III. L'UNIVERSO POLITICO-GIURIDICO MEDIEVALE NEL LA RAGNATELA DELL'ORDINE: UN UNIVERSO DI AUTONOMIE

Come vedo, nel le sue intime articolazioni, questo potere politico medievale? Non come un insieme di realtà insular, ma come un reticolato di relazioni. Se v'è una nozione centrale nel mondo medievale, è quella di relazione; cioè più che *l'insula*, più che il singolo ente politico, una specie di grande ragnatela di rapporti dove —altrettanto centrale— si staglia un'altra nozione, quella di *ordo*.

⁴ "Les loix du Prince souverain, ores qu'el les fussent fondées en bonnes et vives raisons, neantmoins que l'elles ne dependent que de sa pure et franche volonté" (*Les six Livres de la République*, Paris, 1583, rist. anast. Aalen, Scientia, 1977, I. I, chap. VIII, p. 133).

⁵ È Bodin stesso a precisarlo nella pagina citata alla nota precedente.

Ordine non è nozione banale e ne possiamo saggiare tutta la pregnanza quando la vediamo assunta a fondamento nella sistemazione di quel grande corifeo della civiltà medievale che è Tommaso d'Aquino (e, accanto a lui e dopo di lui, di molti teologi e politologi). La nozione ha, infatti, una sua intensa significatività, giacché ordine esprime sempre e comunque rispetto della complessità, una complessità che l'ordine riesce non solo a rispettare ma anche ad armonizzare e, in qualche modo, ricondurre verso l'unità.

Consentitemi di leggere uno splendido latino di San Tommaso: "Esse unum secundum ordinem non est esse unum simpliciter".⁶ L'ordine non può non rispecchiare sempre la complessità, non è mai riduttore o tanto meno annientatore di complessità. La complessità vive nell'ordine, con un processo dinamico esattamente opposto a quello con cui si afferma lo Stato moderno: se questo è una realtà semplice e compatta, compatta perché semplice, una realtà ordinata non è mai né semplice né compatta. Permettetemi un'altra illuminante citazione di Tommaso: "Ordo includit distinctionem, quia non est ordo aliquorum nisi distinctorum".⁷

Da quanto or ora si è detto discende una visione precisa dell'universo politico-giuridico medievale: un universo di autonomie. Stamattina l'ha ricordato Cardini qualificando "autonomia" come una parola magica. Forse a qualcuno di voi sfuggirà la peculiarità di questa parola, giacché appartiene al lessico e all'ideario tipici dei giuristi, i quali, quando parlano di autonomia, non intendono ripetere un sinonimo di sovranità. Un non-giurista potrebbe operare confusioni, ma si tratta di termini e concetti profondamente diversi.⁸ Quanto sovranità è nozione caratterizzata da una intima assolutezza, tanto autonomia si colloca in un orizzonte relativo. Se sovranità è indipendenza assoluta, autonomia è indipendenza relativa; nozione tipicamente relazionale, significa indipendenza rispetto ad un certo ente ma possibile dipendenza rispetto ad un altro. Insomma, auto-

⁶ *Summa contra gentiles*, II, c. 58.

⁷ *Scriptum in 4 libros Sententiarum magistri Petri Lombardi*, 1. 20. 1.3. Ic.

⁸ Per chi volesse qualche chiarimento, Giannini, M. S., "Autonomia (saggio sui concetti di autonomia)", in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milán, Giuffrè, 1952; *Autonomia b) Teoria generale e diritto pubblico*, in *Enciclopedia del diritto*, Milán, Giuffrè, 1959, t. IV. Ci sia consentito di rimandare anche ad una nostra riflessione in proposito: Gaossi, P., *Un diritto senza Stato—La nozione di autonomia come fondamento della Costituzione giuridica medievale* (1996), ora in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milán, Giuffrè, 1998.

nomia significa che l'ente cui ci si riferisce non è l'isola dello Stato moderno cementata in alte muraglie cinesi, ma è da cogliersi piuttosto al centro di un tessuto di relazioni che la collegano vitalmente a tutta un'altra serie di enti, la immergono al centro di una complessa ragnatela.

Qualcuno potrebbe però sostenere che nel mondo feudale si è da sempre parlato di "sovranità". Certo, ma con un contenuto assolutamente diverso dalla sovranità di Bodin. Se prendiamo come esempio il gran-de commentario alla *coutume* del Beauvaisis redatto da Beaumanoir, solido giurista del Medioevo francese, *souveraineté* vuol dire unicamente superiorità, nient'altro che la qualità di un ente o di un soggetto d'esser superiore rispetto ad un altro, ma anche inferiore rispetto ad un altro ancora, cioè al centro di un tessuto di relazioni.

È proprio questo il punto: per disegnare nell'unico modo corretto l'universo politico-giuridico medievale, si deve tratteggiare un universo di relazioni, così come quello moderno sarà invece un universo di realtà insulari. Universalista, o tendente all'universalismo, il primo; frazionista il secondo, una somma di Stati sovrani con, al fondo, la frazione insulare che è lo Stato.

IV. LA CONSUETUDINE COME "COSTITUZIONE" DELL'UNIVERSO POLITICO-GIURIDICO MEDIEVALE

Permettetemi di dare uno sguardo al diritto medievale nella sua genesi, cioè alle forme e ai processi con cui viene prodotto, a quello che noi giuristi chiamiamo il problema delle fonti del diritto. Si tratta di un diritto non legislativo, almeno secondo il senso che noi moderni diamo alla "legge", quale espressione di una autorità sovrana che si manifesta in atti di volontà autoritari e autorevoli, indiscussi e indiscutibili da parte della comunità dei consociati (consociati ridotti a destinatari passivi della norma, secondo il lessico usuale e impietoso del giurista moderno).

L'orditura giuridica medievale, al contrario, nasce dal basso ed è dal basso che viene continuamente condizionata. Insomma, si connota per una sua intima fattualità. Agli studenti dei miei corsi universitari io evoco sempre un'immagine che mi sembra efficace per far capire loro — che sono malati di formalismo, al pari di tutti noi giuristi moderni — come si pone il rapporto fatto-diritto in quella lontana civiltà, l'immagine della rete dei pescatori. Il diritto moderno è come una rete dalle maglie stretti-

ssime, fittissime; i fatti economici, culturali, sociali, climatici, geologici, naturali sono cioè sottoposti a un filtro spietato da parte dello Stato; di questi fatti diventa diritto solo quanto lo Stato vuole che diventi diritto.

Assai diversamente in quella realtà storica che, dopo il crollo della civiltà classica, comincia a germogliare soprattutto nell'occidente. La rete dei pescatori continua a servirci come immagine efficace, ma è una rete strutturalmente differente, o con delle maglie enormemente ampie, o 'addirittura sfilacciate e strappate. I fatti entrano dentro senza filtri o con scarsissimi filtri, perché nella comune coscienza il fatto ha già una carica iuridica di per sé, si legittima di per sé.

Perché dico questo? Per dimostrare che qui, durante tutto il Medioevo, il diritto —il diritto che regola la vita di tutti i giorni— nasce dalla società e non dall'apparato del potere costituito, che si riserva interventi solo in zone strettamente connesse con l'esercizio potestativo: i fatti sono la società stessa che si esprime in tutta una gamma folta e varia di comportamenti e atteggiamenti. Questa fattualità è un recupero di concretezza (se volete, di storicità), poiché il fatto nasce dal particolare, non piove dall'alto come la volontà del Principe-legislatore, non si esprime mai in regole astratte generali rigide. Il fatto soffre sempre (ma anche si arricchisce) dell'immedesimarsi in un dato particolare, di essere necessariamente portatore di una istanza, di un interesse particolari. Un siffatto particolarismo è alle radici del diritto medievale, ed assume anche un significato... pluralistico: si concreta in un effettivo pluralismo, perché valorizza le nuclearità sociali.

Non per nulla, il diritto medievale è geneticamente un diritto consuetudinario, si incarna in una sostanza consuetudinaria anche quando —dal secolo XII in poi— verrà definito e sistemato da una maestosa scienza giuridica a proiezione universale, la grande dottrina dello *ius commune*. E la consuetudine ha sempre un 'origine particolare, costituisce sempre al suo nascere l'espressione di interessi ed esigenze particolari anche se, nel pirosegno del tempo, ritenuta positiva da comunità sempre più ampie, può assumere l'aspetto di una consuetudine generale.

Ha ragione il filosofo⁹ di qualificarla come fatto, come fatto normativo, cioè come fatto che trova nel suo ripetersi durevole attraverso il tempo la propria carica di autorevolezza o, come diciamo noi giuristi, di nor-

⁹ Il riferimento è a Bobbio, N., *La consuetudine come fatto normativo*, Padua, Cedam, 1942.

matività. Tra le fonti giuridiche la consuetudine è la più fattuale, e si ripropone come goda di un ruolo protagonista in una civiltà tanto aderente e adesiva ai fatti.

V. IL PRINCIPE QUALE LETTORE DELL'ORDINE: IL SUO POTERE COME IURISDICTIONE

Come è rappresentato il potere supremo nel mondo medievale? Con un termine/concetto singolarissimo: *iurisdictio*, che non è il potere di produrre diritto, di far leggi. Se il re di Francia al tempo di Bodin è già un sovrano legislatore, un soggetto demiurgo creatore di un diritto francese con una invasione sempre più massiccia nella sfera del sociale, nell'universo politico-giuridico medievale il *Princeps* è soprattutto *Princeps-iudex*. La sintesi dei suoi poteri è bene espressa dalla nozione di *iurisdictio*, che indica certamente un complesso potestativo ma che è soprattutto contrassegnata da un carattere giudiziario: il Principe è, prima di tutto, il gran giustiziere del suo popolo arrivando fino al *bannum sanguinis*, ossia all'esser giudice della vita e della morte.

Conseguenzialmente, il nucleo di questo potere consiste nello *aequitatem statuere*, nel far giustizia leggendo la natura delle cose sociali e naturali. Compito primario del Principe è leggere, leggere un ordine che c'è già, che lui non crea, che lui trova —magari latente ma ben fissato— all'interno delle cose. Quando San Tommaso tenta di cogliere la sostanza giuridica della *lex*, la definisce in una messa a fuoco di straordinaria precisione teorica: *ordinatio rationis*,¹⁰ segnalandoci un universo politico-giuridico completamente opposto a quello descrittoci alla fine del Cinquecento nella pagina or ora citata di Bodin nella quale si identifica la legge del Re nella sua volontà, anzi —peggio— nel suo piacere.

La legge di Tommaso è lettura razionale di un ordine, dove l'elemento volitivo, se c'è e naturalmente c'è, non è essenziale per contrassegnare la figura legislativa; la quale ha la pregnanza della dimensione conoscitiva, più che atto di volontà è atto di conoscenza. E si capisce perché il secondo Medioevo, quello della maturità epocale dai primi del millecento in poi, sia un gremio laboratorio sapienziale affidato ai grandi maestri

¹⁰ "Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata". San Tomaso, *Summa Theologica*, Prima Secundae, q. 90, art. 4o.

della fioritura universitaria europea (il pensiero corre subito ai glossatori bolognesi e ai grandi commentatori del Trecento); perché il sapiente è colui che meglio di ogni altro riesce a leggere l'ordine che è scritto nelle cose e rivelarlo al detentore del potere.

Il diritto ha la stessa onticità del cosmo, perché si situa nelle scaturigini di questo. Se mi consentite un termine filosofico, che è un po' stonato in bocca a uno che sa così poco di filosofia, onticità di un *ordo* conoscibile, leggibile. Utilizzando quelle spregiudicate etimologie circolanti nella cultura medievale, si potrebbe dire che *jex* viene connotata più a *legendo*; che a *ligando*, è capacità di lettura di un ordine riposto. Ordine come armonia di cose diverse e distanti, ma armonia rispettosa delle diversità "seno alla complessità".

VI. COMPLESSITÀ DELL'UNIVERSO POLITICO-GIURIDICO MEDIEVALE: UNA COMUNITÀ DI COMUNITÀ

Nella cultura medievale è indubbio che questo ordine temporale riflette un altro ordine che è metafisico, voluto — questo sì autenticamente voluto — dall'unico vero sovrano assoluto conosciuto da quella cultura, il Dio-persona della tradizione cristiana. Sia nel suo esemplarsi sulla natura cosmica, sia nella esemplazione a un ordine celeste, il tessuto giuridico medievale è perennemente percorso da una tensione a dilatarsi in confini sempre più lati fino a identificarsi quale proiezione di una comunità sempre più vasta. E mi è piaciuto il richiamo fatto stamattina dal Segretario di Stato della Repubblica più alla nozione polivalente di comunità che a quella di Stato.

Lo Stato è inconcepibile senza frontiere, e frontiera esprime incomunicabilità. La comunità, invece, è qualcosa di più elastico, di più relativo. Se in uno stesso territorio è pensabile soltanto un unico Stato, in quell territorio è, invece, pensabile una convivenza di molte comunità. Se lo Stato — incarnando un assoluto — è entità per sua natura monopolizzatrice, la comunità è sempre una società che si colloca nel relativo, in seno a comunità più ampie e al di sopra di comunità minori.

Pensare comunitariamente l'universo politico-giuridico significa concepirlo illimitato, ossia senza confini e cesure netti, che da una proiezione universale scende per gradi di comunità decrescenti fino al consorzio minimo, alla micro-comunità. Il che è proprio quel che si verifica nella civiltà medievale.

Con la ulteriore precisazione che un siffatto universo comunitario realizza un grande ordine in cui ciascuna comunità, la macro e la micro, trovano una propria nicchia conveniente e un sostanziale rispetto. La complessità viene rispettata nelle sue infinite articolazioni.

Uno degli esempi più lucidi e anche più duri di Stato è il soggetto politico nato dalla Rivoluzione francese. È sintomatico che uno dei primi suoi atti sia il provvedimento legislativo che cancella l'ordinamento corporativo dell'antico regime, la strutturazione comunitaria che si era, in qualche modo, trascinata fino al 1789: il regno di Francia quale società di società. Espressione, questa, che usò il giurista Portalis, il principale redattore del futuro *Code Civil*, nel suo *Discours préliminaire* al progetto di Codice dell'anno IX, rilevando che una codificazione unitaria sarebbe stata impossibile in una struttura nazionale, come quella pre-rivoluzionaria, all'insegna di una complessità foltissima.¹¹ Lo Stato ha da essere semplice, ha da costruirsi su due soli pilastri, l'individuo (anzi, più precisamente, l'individuo abbinato) e la grande *insula* statale, senza mediate forme comunitarie che avrebbero leso o almeno attenuato la sua omogeneità e semplicità. Insomma, l'opposto di quanto avviene nel l'universo politico-giuridico medievale.

VII. UNA CAUTELA METODOLOGICA, A MO' DI CONCLUSIONE: EVITIAMO GENERICISMI ED EQUIVOCI

Credo che sia giunto il momento di terminare. E vorrei tornare all'ottimo Sestan, da cui abbiamo preso le mosse, personaggio insigne cui sono doppiamente legato: dalla lettura proficua di tante sue pagine; dal ricordo della nostra comunanza nel Senato Accademico fiorentino —lui Preside di Lettere e io di Giurisprudenza— dove non potei non ammirare anche la sua esemplare statura morale. Noi possiamo continuare, come lui fa, a usare disinvoltamente il termine/concetto "Stato" applicandolo tranquillamente ai regni di Teodorico l'Amalo e di Rotar, applicandolo dove si constati un rilevante grado di effettività di potere. Il giurista vede questo uso indiscriminato come possibile fonte di parecchi fraintendimenti, perché si viene a fare, come si dice in Toscana, d'ogni erba un fascio e ad accostare creature politiche troppo differenziate. A mio avviso, si viene a sco-

¹¹ La citazione può essere letta in: Halperin, J. L., *Le Code Civil*, Paris, Dalloz, 1996, p. 19.

lorire anche la cifra tipica di comprensione della civiltà medievale, così impegnata ad affermare la complessità ed entro di questa il *particolare*, i tanti *particolari* in cui l'universalità si sfaccetta.

Non posso che chiudere con la posizione di una domanda, che faccio a voi e a me stesso: è culturalmente corretto continuare, da parte del medievista, a far sue le nozioni di Stato e di sovranità, operando implicitamente un ponte di continuità col moderno? Vi lascio a questo problema e Vi ringrazio dell'attenzione.